

CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
NICOLA SALA
BENEVENTO

Ai Docenti
Al Personale Tecnico Amministrativo
SEDE

OGGETTO: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e anticipato;

VISTO l'articolo 5, comma 3-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla permanenza in servizio dei docenti delle Istituzioni AFAM fino al termine dell'anno accademico di compimento del settantesimo anno di età;

VISTO l'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di trattenimento in servizio finalizzato al conseguimento della minima anzianità contributiva;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026);

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale della didattica e del personale AFAM, prot. AOODGFIS n. 0000353 del 2026, recante indicazioni operative in materia di cessazioni dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni AFAM per l'anno accademico 2026/2027;

RENDE NOTO

che il personale docente e tecnico-amministrativo in servizio presso questa Istituzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può presentare istanza di cessazione dal servizio ovvero di permanenza/trattenimento in servizio, secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.

1. Requisiti per la cessazione dal servizio

Può presentare istanza di cessazione dal servizio con decorrenza **1° novembre 2026** il personale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- compimento del **67° anno di età entro il 31 dicembre 2026**, con almeno **20 anni di anzianità contributiva** (pensione di vecchiaia);
- maturazione, entro il 31 dicembre 2026, di **42 anni e 10 mesi di contribuzione** (uomini) o **41 anni e 10 mesi** (donne), senza arrotondamenti (pensione anticipata);

- ulteriori fattispecie residuali (Quota 100, 102, 103, Opzione donna, APE sociale) esclusivamente per il personale che abbia **cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Permanenza in servizio del personale docente fino a 70 anni

I docenti di ruolo che compiono **67 anni entro il 31 ottobre 2026** possono chiedere, **a domanda**, la permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico di compimento del **70° anno di età**, ai sensi dell'art. 5, comma 3-septies, del D.L. n. 228/2021.

Tale permanenza costituisce **diritto soggettivo** e non è soggetta a valutazioni discrezionali da parte dell'Istituzione.

La mancata presentazione di alcuna istanza da parte dei docenti che compiono 67 anni entro il 31 ottobre 2026 comporta il collocamento a riposo d'ufficio.

3. Trattenimento in servizio per raggiungimento dell'anzianità contributiva minima

Il personale docente e tecnico-amministrativo che non abbia maturato i **20 anni di anzianità contributiva** può richiedere il trattenimento in servizio, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 509, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

4. Termini per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **all'Ufficio del Personale di questa Istituzione**, utilizzando la modulistica disponibile, entro i seguenti termini perentori:

- **21 gennaio 2026**

  Comunicazione individuale ai docenti interessati con richiesta di opzione tra cessazione e permanenza in servizio;
- **3 febbraio 2026**
  Scadenza per la presentazione:
  - delle domande di cessazione dal servizio;
  - delle domande di trattenimento in servizio per mancanza dei 20 anni contributivi;
  - delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale pensionamento (personale tecnico-amministrativo);
- **6 febbraio 2026**
  Scadenza per la presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente (salvo termine successivo indicato, comunque non oltre il 12 febbraio 2026);
- **13 febbraio 2026**
  Termine ultimo per l'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione già presentata.

Decorso tale termine, la rinuncia non sarà più ammissibile, trattandosi di dimissioni aventi natura di atto unilaterale recettizio.

5. Disposizioni finali

Le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate, a cura degli interessati, direttamente all'INPS – Gestione ex INPDAP, secondo le modalità previste dall'Istituto previdenziale.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale ed è trasmessa a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo per la massima diffusione.

Il Direttore Amministrativo
*Dott.ssa Enza Cofrancesco

Il Direttore
*M° Giuseppe Ilario

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993*

In allegato moduli richiesta, conformi circolare MUR prot. AOODGFIS n. 353/2026 :

- **parte DOCENTE**
- **parte PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO**
- **Circolare MUR 353 del 14.01.2026 – OGGETTO: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027.**

ALLEGATO A

DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
(personale docente e tecnico-amministrativo)

Al Direttore
del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____

Codice fiscale _____

Profilo ☐ Docente ☐ Tecnico-amministrativo

Qualifica / Area / Settore artistico-disciplinare _____

Data di nascita _____

Sede di servizio _____

CHIEDE

la cessazione dal servizio **a decorrere dal 1° novembre 2026**, ai fini del collocamento a riposo, ai sensi della normativa vigente.

A tal fine **DICHIARA**, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la casella interessata):

☐ pensione di vecchiaia (67 anni di età entro il 31 dicembre 2026 e almeno 20 anni di anzianità contributiva);
☐ pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contribuzione – uomini / 41 anni e 10 mesi – donne);
☐ altra fattispecie pensionistica (Quota 100/102/103 – Opzione donna – APE sociale), con requisiti **cristallizzati entro il 31 dicembre 2025**.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che:

- la domanda di cessazione costituisce **atto unilaterale recettizio**;
- la rinuncia è ammessa esclusivamente entro il **13 febbraio 2026**;
- decorso tale termine, la domanda non è più revocabile, salvo vizi del consenso.

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATO B – SEZIONE DOCENTI

OPZIONE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI
(art. 5, comma 3-septies, D.L. 228/2021)

Al Direttore
del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____

Docente di ruolo – Settore artistico-disciplinare _____

Data di nascita _____

premesso che compirà il **67° anno di età entro il 31 ottobre 2026**,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla **permanenza in servizio** fino al termine dell'anno accademico di compimento del **70° anno di età**, ai sensi dell'art. 5, comma 3-septies, del D.L. 228/2021.

Il/La sottoscritto/a prende atto che:

- la permanenza in servizio costituisce **diritto soggettivo**, non subordinato a valutazioni discrezionali;
- in assenza della presente istanza, l'Istituzione procederà al collocamento a riposo d'ufficio.

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATO C – SEZIONE DOCENTI

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
(per conseguimento anzianità contributiva minima – art. 509, c. 3, D.lgs. 297/1994)

Al Direttore
del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____

Docente di ruolo – Settore artistico-disciplinare _____

Data di nascita _____

DICHIARA

di non essere in possesso, alla data prevista per il collocamento a riposo, della **anzianità contributiva minima di 20 anni** utile ai fini pensionistici.

CHIEDE

pertanto il **trattenimento in servizio** per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del requisito contributivo minimo, ai sensi dell'art. 509, comma 3, del D.lgs. 297/1994.

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATO D – SEZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

(per conseguimento anzianità contributiva minima)

Al Direttore
del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Il/La sottoscritto/a

Cognome e nome _____

Profilo professionale / Area _____

Data di nascita _____

DICHIARA

di compiere 67 anni entro il 31 ottobre 2026 e di non aver maturato alla predetta data la **anzianità contributiva minima di 20 anni**.

CHIEDE

di essere trattenuto/a in servizio, a domanda, fino al conseguimento del requisito contributivo minimo previsto dalla normativa vigente.

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ALLEGATO E – SEZIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

DISPONIBILITÀ AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FACOLTATIVO

(art. 1, comma 165, legge di bilancio 2025)

Al Direttore
del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento

Cognome e nome _____

Profilo professionale / Area _____

presa visione della proposta di trattenimento in servizio formulata dall'Istituzione per motivate esigenze organizzative,

DICHIARA

la propria **disponibilità** al trattenimento in servizio fino al compimento del **70° anno di età**, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge di bilancio 2025, subordinatamente alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e all'adozione del decreto direttoriale.

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Alle Direttrici e ai Direttori
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
del Politecnico delle Arti
LORO SEDI

e.p.c. alle organizzazioni sindacali
LORO SEDI

Con preghiera di massima diffusione a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo

OGGETTO: cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e del Politecnico delle Arti di Bergamo per l'anno accademico 2026/2027.

Alla luce dell'approvazione della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (di seguito, per brevità, "legge di bilancio 2026") e della normativa vigente in materia – alla quale si fa integralmente rinvio – con la presente nota, si forniscono indicazioni operative relativamente alle modalità ed alle tempistiche delle cessazioni dal servizio del personale indicato in oggetto a far data dal 1° novembre 2026.

PERSONALE DOCENTE

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Dopo opportuna verifica sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2026 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);
b. indipendentemente dall'età, chi maturi, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata ordinaria);

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

c. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2025, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni ("quota 103"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva (con calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025). Si rinvia all'approfondimento nella nota prot. n. 637 del 16.01.2025, precisando che la misura, non essendo stata rinnovata dalla legge di bilancio 2026, resta utilizzabile solo da chi ha cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 (62 anni + 41 anni di contributi);
d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 102"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 100"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
f. le docenti di sesso femminile che al 31 dicembre 2025 abbiano compiuto 61 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre siano *caregivers* o abbiano un'invalidità di almeno il 74% ("opzione donna": si veda l'approfondimento nella nota prot. n. 637 del 16.01.2025, precisando che la misura, non essendo stata rinnovata dalla legge di bilancio 2026, resta utilizzabile solo da chi ha cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025);
g. chi ha diritto alla cosiddetta "APE sociale" (si rinvia all'approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla legge di bilancio 2025)

Il pensionamento di cui ai punti c. (quota 103), d. (quota 102), e. (quota 100) e g. (APE sociale), fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Si segnala, altresì, che per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, è stato innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

2. PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

Come noto, l'articolo 5, comma 3-septies, del decreto-legge n. 228/2021 prevede che "*a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età*".

In base a tale norma, considerate la *ratio legis* e la giurisprudenza in materia, tutti i docenti di ruolo sono trattenuti in servizio, a domanda, fino al termine dell'anno accademico in cui compiono

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

70 anni, a prescindere dall'anzianità contributiva e senza che la domanda sia sottoposta a valutazioni di natura discrezionale. Tale diritto è riservato al personale già di ruolo.

La permanenza in servizio non rappresenta un vincolo per chi la richiede: i docenti interessati, nei prossimi anni accademici, potranno quindi presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento, con i termini e le modalità che saranno annualmente indicate, alla pari di ogni altro docente che matura i requisiti per il pensionamento. In assenza di istanza di cessazione, la domanda di permanenza in servizio già presentata continuerà ad avere effetto fino al compimento del settantesimo anno.

Le istituzioni notificheranno **entro il 21 gennaio 2026** una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio a tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 della presente nota.

L'istituzione dovrà specificare che la mancata risposta[1] da parte dei docenti che compiono 67 anni entro il 31 ottobre 2026 comporta il collocamento a riposo d'ufficio.

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Dopo opportuna verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può presentare istanza di cessazione ai fini del pensionamento:

a. chi compia 67 anni di età entro il 31 dicembre 2026 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva (pensione di vecchiaia);
b. indipendentemente dall'età, chi maturi, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, con esclusione di qualsiasi arrotondamento (pensione anticipata ordinaria);
c. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2025, una anzianità anagrafica di almeno 62 anni e una anzianità contributiva di almeno 41 anni ("quota 103"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva (con calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025). Si rinvia all'approfondimento nella nota prot. n. 637 del 16.01.2025 precisando che la misura, non essendo stata rinnovata dalla legge di bilancio 2026, resta utilizzabile solo da chi ha cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 (62 anni + 41 anni di contributi);

[1] Il termine entro cui rispondere può essere fissato in una data compresa tra martedì 3 e, al più tardi, lunedì 12 febbraio 2026.

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

d. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2022, un'anzianità anagrafica di almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 102"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
e. chi abbia già maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità anagrafica di almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi ("quota 100"): tale opzione prevede una pensione ridotta in ragione della minore anzianità contributiva;
f. il personale tecnico-amministrativo di sesso femminile che al 31 dicembre 2025 abbia compiuto 61 anni (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni), abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e che inoltre sia *caregivers* o abbia un'invalidità di almeno il 74% ("opzione donna": si veda l'approfondimento nella nota prot. n. 637 del 16.01.2025, precisando che la misura, non essendo stata rinnovata dalla legge di bilancio 2026, resta utilizzabile solo da chi ha cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025);
g. chi ha diritto alla cosiddetta "APE sociale" (si rinvia all'approfondimento aggiornato in calce alla presente e alla legge di bilancio 2025)

Il pensionamento di cui ai punti c. (quota 103), d. (quota 102), e. (quota 100) e g. (APE sociale), fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

Si segnala, altresì, che per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, è stato innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

2. COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO

Come noto, la legge di bilancio 2025 ha già **abrogato l'obbligo** di **collocamento in pensione d'ufficio,** previsto dall'articolo 2, co. 5 del D.L. 101/2013, che imponeva alle pubbliche amministrazioni la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso del requisito della **pensione anticipata** che avessero raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età[2].

L'istituto del **collocamento a riposo d'ufficio**, dunque, **rimane valido ed efficace solo** nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per la **pensione di vecchiaia** (67 anni).

3. RISOLUZIONE UNILATERALE FACOLTATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO

[2] L'art. 1, commi 162-164, della legge di bilancio 2025 ha abrogato l'art. 2, quinto comma, D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, che consentiva alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che, raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni, avesse maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Come noto, la legge di bilancio 2025 **ha già abrogato**[3] la norma che prevedeva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di **risolvere in via unilaterale** (c.d. risoluzione unilaterale **facoltativa**) **il rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata**.

Per l'Istituzione, dunque, **non sarà possibile** risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro con il dipendente che abbia maturato gli anni di anzianità contributiva indicati (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e abbia allo stesso tempo un'età anagrafica inferiore ai 65 anni.

5. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: LE DUE TIPOLOGIE

Il trattenimento in servizio può essere finalizzato al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico[4] (l. 297/1994), oppure, può essere proposto dall'istituzione, in via facoltativa, per proprie esigenze organizzative, previa acquisizione della disponibilità dell'interessato (novità introdotta già dalla legge di bilancio 2025).

A. Il personale **docente** che compia (o abbia compiuto) 70 anni nel corso dell'anno accademico 2025/26 e che non raggiunga l'anzianità contributiva minima pari a 20 anni ha diritto a richiedere ed ottenere il trattenimento in servizio per un anno accademico (ossia fino all'anno accademico in cui compie 71 anni), considerati gli incrementi della speranza di vita. Il personale docente interessato deve proporre istanza **entro il 3 febbraio 2026**.

Il personale **tecnico-amministrativo** che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2026 e che non è però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2026) **ha diritto**, a domanda, al trattenimento in servizio.

L'istanza deve essere inviata **entro** il **3 febbraio 2026**.

Il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 71° anno di età con decreto del Direttore, su proposta del Direttore amministrativo, entro il **17 febbraio 2026**, e di ciò viene tempestivamente informato il Consiglio d'Amministrazione ai fini della programmazione del personale.

Il trattenimento in servizio NON deve essere inserito nella piattaforma telematica "Portale anagrafiche", dato che in tale piattaforma il personale risulta in servizio finché non viene inserita la relativa cessazione.

[3] art. 1, comma 164, legge di bilancio 2025

[4] L'art. 1 del D.L. 90 /2014 convertito dalla L. 114/2014 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall'articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all'età o all'anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, **entro il 18 febbraio 2026.**

B. Inoltre, come noto, già la legge di bilancio 2025 ha introdotto una nuova tipologia di trattenimento in servizio **facoltativa**[5]: viene previsto che le PA, per esigenze di carattere organizzativo, **possano individuare** il personale al quale **proporre** il trattenimento in servizio, fino al compimento del 70esimo anno di età, previa disponibilità dell'interessato e nei limiti del 10% delle assunzioni autorizzate a legislazione vigente.

La nuova norma dispone, infatti, che "*le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche* ***per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili****,* ***possono*** *trattenere in servizio,* ***previa disponibilità*** *dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi […]. Il personale,* ***individuato dalle amministrazioni*** *interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età*."

Ciascuna Istituzione, dunque, **valutate le effettive esigenze organizzative** – primariamente "*per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili*" e tenuto anche conto delle indicazioni applicative rese dal Ministro per la pubblica amministrazione con nota del 20 gennaio 2025 – potrà individuare il personale al quale proporre il trattenimento in servizio, al massimo fino al compimento del 70esimo anno di età.

Ciascuna istituzione potrà inviare al Ministero, tramite apposito modulo google, la richiesta di trattenimento in servizio di massimo n.1 unità di personale.

Entro il 10 febbraio 2026, l'EQ-Direttore Amministrativo, verificata la motivata sussistenza dei requisiti, ai fini della programmazione del personale, informa il Consiglio di amministrazione in relazione alle effettive esigenze organizzative di trattenimento in servizio volontario del personale tecnico-amministrative e acquisisce la disponibilità del personale individuato[6].

Entro il 17 febbraio 2026, il Consiglio di amministrazione si riunisce per deliberare l'eventuale motivato trattenimento in servizio facoltativo del personale dipendente individuato, di cui ritiene necessario continuare ad avvalersi, previa acquisizione di formale assenso dell'interessato al trattenimento.

Entro **il 17 febbraio 2026**, il Direttore, con proprio decreto, disporrà il trattenimento in servizio al massimo fino al 70° anno di età. Contestualmente, l'istituzione interessata dovrà presentare al Ministero la richiesta di trattenimento in servizio volontario compilando il seguente **modulo on line** https://forms.gle/MQwY7K8iwJL51bcX9

[5] art.1, comma 165, legge di bilancio 2025

[6] Qualora il trattenimento in servizio facoltativo di cui alla presente lettera B riguardi la figura EQ-Direttore amministrativo, la verifica dei requisiti e l'informazione al Consiglio di amministrazione compete al Direttore dell'Istituzione.

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Il trattenimento in servizio NON deve essere inserito nella piattaforma telematica "Portale anagrafiche", dato che in tale piattaforma il personale risulta in servizio finché non viene inserita la relativa cessazione.

Si segnala che la disposizione di trattenimenti in servizio al di fuori delle previsioni di legge, cui la presente nota si richiama integralmente per agevolarne l'applicazione, può generare contenzioso legale e può essere fonte di responsabilità erariale.

TEMPISTICHE

Ogni Istituzione comunica entro il **21 gennaio 2026** al personale docente avente i requisiti di cui al paragrafo 1 della presente nota l'esigenza di optare tra permanenza in servizio o collocamento a riposo.

Le **domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo**, quelle di trattenimento in servizio del personale docente e tecnico-amministrativo che non abbia 20 anni di anzianità contributiva e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministero della Funzione pubblica, dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità **entro e non oltre il 3 febbraio 2026**; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2026.

L'eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente **entro la data del 13 febbraio 2026**, termine da considerarsi **perentorio**. Al riguardo preme evidenziare a codeste Istituzioni – e per il tramite di esse a tutto il personale interessato – che, in virtù di consolidata giurisprudenza, nel pubblico impiego "privatizzato" le dimissioni (ivi comprese, eventualmente, quelle "ai fini del pensionamento") sono un negozio unilaterale recettizio e, pertanto, producono l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro non appena pervengono nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro, senza necessità di adozione di un provvedimento di accettazione. **Non è, dunque, possibile la revoca delle dimissioni già presentate**. La successiva revoca, infatti, è inidonea a eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi, salvo vizi del consenso provati dal lavoratore per i quali sono applicabili i noti rimedi per i vizi di volontà (cfr., Cass. Civ. n. 24341/2013, Cass. Civ. n. 14993/2021; Cass. Civ. n. 33632/2021).

Le domande di permanenza in servizio del personale docente dovranno essere presentate all'istituzione di titolarità **entro il 6 febbraio 2026**, salvo che l'Istituzione, nel richiedere di optare tra permanenza in servizio e collocamento e riposo, non abbia indicato un termine successivo (purché entro il 12 febbraio).

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Entro il **17 febbraio 2026** le Istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, del trattenimento in servizio del personale docente e tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione e comunicare l'eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati. Entro la stessa data, dovranno essere adottati i relativi decreti direttoriali e dovrà essere **compilato** il **modulo on line** per il trattenimento in servizio facoltativo https://forms.gle/MQwY7K8iwJL51bcX9

L'accettazione delle domande di cessazione dal servizio **si intende avvenuta alla data del 18 febbraio 2026**, **senza emissione di un atto formale**.

Premesso quanto sopra, le **domande di accesso al trattamento pensionistico** dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità, ai sensi della circolare INPS n. 131 del 19/11/2012:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
2. presentazione della domanda tramite il Contact Center Multicanale (numero verde 803164);
3. presentazione telematica della domanda tramite l'assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell'istanza all'ente previdenziale avvenga secondo dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle competenti sedi dell'INPS.

Entro il 19 febbraio le istituzioni accedono alla piattaforma "Portale anagrafiche" e, dall'Elenco Personale di Ruolo, inseriscono le cessazioni del personale (cliccando sull'icona "+C" in corrispondenza di ciascuna unità di personale da cessare), avendo cura di:

- indicare la decorrenza di ciascuna cessazione. **Attenzione**: per garantire il corretto funzionamento del Portale Anagrafiche, le istituzioni che accedono al Portale, nell'inserire le cessazioni del personale che cessa dal servizio al 1° novembre 2026, indicano come data di cessazione il **31.10.2026** (e non il primo giorno di cessazione, 1° novembre 2026) [7]. Ad esempio: il dipendente che a partire dal 1° novembre 2026 sarà collocato a riposo, dovrà essere inserito nel Portale Anagrafiche come cessato alla data del 31 ottobre 2026.
- indicare la tipologia di cessazione e gli estremi del relativo provvedimento (nel caso di assenza di provvedimento espresso indicare gli estremi della domanda di cessazione);
- indicare l'anzianità retributiva maturata (che deve essere coerente con l'attuale classe stipendiale di appartenenza), espressa in anni, mesi e giorni, tenendo conto delle eventuali ricostruzioni di carriera.

[7] salvo casi di cessazioni intervenute in corso d'anno per dimissioni/decesso/passaggio ad altro impiego o passaggio a profilo superiore, etc., e non ancora registrate in piattaforma: in tali casi la data da inserire in piattaforma corrisponde alla data in cui è intervenuta la cessazione.

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Le cessazioni in corso d'anno (che intervengono per motivi diversi dal collocamento a riposo) potranno essere inserite in piattaforma dalle istituzioni senza necessità di ulteriori comunicazioni al MUR.

Si rinnova l'invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente con riferimento alla normativa vigente – alla quale la presente nota rinvia integralmente – e con l'ausilio dei supporti e degli strumenti messi a disposizione dagli uffici degli enti previdenziali preposti. Si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all'evasione delle pratiche di computo, riscatto e ricongiunzione presentate dal personale.

Si confida nel rispetto dei tempi sopraindicati, inevitabilmente correlati ai successivi adempimenti procedurali inerenti alla gestione del personale e la copertura dei posti vacanti, invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, possibilmente mediante invio a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo.

Cogliendo l'occasione per rivolgere a tutto il personale delle istituzioni un sentito augurio di buon anno nuovo, si porgono

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
dott.ssa Sara Lorenzon

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

TEMPISTICA CESSAZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – A.A. 2026/2027	
Comunicazione ai **docenti** interessati con richiesta di opzione tra collocamento a riposo oppure eventuale **permanenza in servizio**	21 gennaio 2026 (mercoledì)
Scadenza presentazione domande di cessazione (**docenti e amministrativi**). Per il **personale docente e il personale amministrativo:** scadenza per la presentazione domande di **trattenimento in servizio**	3 febbraio 2026 (martedì)
Scadenza presentazione domanda/opzione di permanenza in servizio (**personale docente**)	6 febbraio 2026 (venerdì), salvo termine successivo comunicato con la richiesta di opzione (purché entro il 12 febbraio)
Comunicazione del direttore amministrativo al Consiglio di amministrazione in merito alle effettive esigenze organizzative di trattenimento in servizio facoltativo, ex l. di bilancio 2025, del personale tecnico-amministrativo e acquisizione agli atti della formale disponibilità dell'interessato	10 febbraio 2026 (martedì)
Termine per la **rinuncia** alla domanda	13 febbraio 2026 (venerdì)
• Deliberazione del CdA di trattenimento in servizio facoltativo ex l. di bilancio 2025 • Decreti direttoriali di trattenimento in servizio ex l. 297/1994 (atto dovuto nei confronti di chi ha fatto domanda e ha i requisiti) e di eventuale trattenimento in servizio facoltativo ex l. di bilancio 2025 • Accertamento sussistenza diritto al trattamento pensionistico, al trattenimento in servizio e comunicazione mancata maturazione degli stessi • Compilazione modulo google di richiesta di trattenimento in servizio facoltativo ex l. di bilancio 2025	17 febbraio 2026 (martedì)
Accettazione domande cessazione (senza emissione di atto formale)	18 febbraio 2026 (mercoledì)
Inserimento cessazioni in piattaforma "Portale anagrafiche"	Entro il 19 febbraio 2026 (giovedì)
Notifica dei provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro agli interessati	24 febbraio 2026 (martedì)

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

APPROFONDIMENTI

APE SOCIALE

La legge 199/2025 ha confermato anche per il 2026 la c.d. ape sociale (originariamente disposta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 179-185).

In particolare, si prevede che "*in via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 [limite ora **esteso al 31 dicembre 2026**], agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni [**ora: 63 anni e 5 mesi**], è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:*

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni."

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Ai fini del riconoscimento dell'indennità [di cui al comma 179 legge 232/2016], si prevede che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) [del medesimo comma] sono **ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni** (art.1, comma 179-bis legge 232/2016).
Riguardo l'ape sociale, si fa riferimento alla precedente nota dell'ex DGFIS del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e dall'articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100 e alla successiva circolare n. 35 del 20 febbraio 2024.
Infine, si segnala il divieto di cumulo del beneficio dell'APE sociale – introdotto con la L. 213/2023 e confermato dalla legge di bilancio 2026 – con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Con riguardo a "Opzione donna" e "Quota 103" si precisa che la legge di bilancio 2026 non ha prorogato le misure vigenti per l'anno 2025. Conseguentemente, tali misure restano fruibili dal solo personale che ha cristallizzato i requisiti previsti dalle rispettive norme entro il 31 dicembre 2025. Si rinvia, ad ogni buon fine, alla sezione "approfondimenti" della nota dello scrivente Ufficio prot. 637 del 16.01.2025.

Si segnala, infine, che la legge di bilancio 2026 (art. 1, c. 185) prevede che a partire dal 1° gennaio 2027, i requisiti per l'accesso alla pensione subiranno un innalzamento di un mese in ragione dell'adeguamento alla speranza di vita, portando la soglia per la pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e quella per la pensione anticipata a 42 anni e 11 mesi (41 anni e 11 mesi per le donne).

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it